



Roma, 02/11/2022

Ufficio: DAR/AB/PF

Protocollo: 2022000 22593/AG

Oggetto: **Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162** - Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Circolare n. 14042

Sito sì

Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Modifiche all'art. 4 del D.L. 44/2022:  
dal 2 novembre 2022 cessa ex lege l'obbligo vaccinale per i sanitari.**

**Riferimenti:** DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.*” ([GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2022](#))

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*”.

L'art. 7 introduce delle modifiche all'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, **anticipando** dal 31 dicembre 2022 **al 1° novembre 2022** la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, cessa ex lege l'efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.

La medesima data di scadenza si applica anche nei confronti di coloro che chiedono l'iscrizione all'albo.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Si invitano, dunque, gli Ordini ad attivarsi per procedere tempestivamente all'aggiornamento dell'Albo professionale con la cancellazione delle sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, la cui efficacia è cessata ex lege, utilizzando, se ritenuto opportuno, il *facsimile* trasmesso con la lettera di supporto amministrativo in data odierna.

\* \* \*

Si segnala, inoltre, che con [ordinanza 31 ottobre 2022](#), pubblicata sempre nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre u.s., è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)